



Comunità Alto Garda e Ledro
Riva del Garda (TN)

**DISCIPLINARE DI FUNZIONAMENTO
DELL'ASSEMBLEA
PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
E LO SVILUPPO**

(Art. 17 bis 1 della L.P. 3/2006)

Allegato alla deliberazione dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo
n. 2 di data 23 novembre 2022 - IL SEGRETARIO REGGENTE F.to dott.ssa Donatini Michela

ART. 1 – OGGETTO

1. Il funzionamento dell'**Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo della Comunità Alto Garda e Ledro**, prevista dall'art. 17 bis 1 della L.P. dd. 16.06.2006, n. 3, aggiunto dall'art. 8 della L.P. dd. 06.07.2022, n. 7, di seguito denominata semplicemente **Assemblea**, è disciplinato dalla legge e dal presente disciplinare.

2. Qualora nel corso delle adunanze si presentino situazioni che non sono disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente disciplinare, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, avvalendosi della collaborazione del Segretario della Comunità.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. La composizione dell'Assemblea è disciplinata dall'art. 17 bis 1 della L.P. dd. 16.06.2006, n. 3. Per la Comunità Alto Garda e Ledro i componenti di espressione comunale sono 18, a cui si aggiunge il Presidente se non compreso fra i suddetti componenti.

2. In caso d'impedimento temporaneo o di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso dei Sindaci, è componente dell'Assemblea il Vicesindaco, oppure, nei restanti casi di scioglimento e sospensione del consiglio comunale, il Commissario straordinario.

3. In caso di impedimento e per le altre cause di cessazione dalla carica dei consiglieri di minoranza componenti dell'Assemblea, questi sono sostituiti dal consigliere di minoranza che segue immediatamente in ordine di voto e in caso di assenza di sostituti si procede, da parte dei Consigli Comunali interessati, ad una nuova nomina.

4. I componenti dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica entrano in carica con la proclamazione del consiglio comunale e cessano dalla carica con il suo rinnovo.

ART. 3 – ATTRIBUZIONI

1. L'Assemblea esercita le funzioni di pianificazione urbanistica e di programmazione economica assegnate alla Comunità dalla legislazione vigente. Svolge in particolare le funzioni consultive previste dall'art. 17 bis 1 comma 2 della L.P. dd. 16.06.2006, n. 3 e dall'art. 7 della L.P. dd. 04.08.2015, n. 15, nonché le ulteriori funzioni consultive che potranno essere riconosciute dallo Statuto.

ART. 4 – PRESIDENZA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Comunità.

2. In caso di impedimento temporaneo o di assenza del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente della Comunità, ovvero, in caso di mancata designazione, dal Sindaco del comune con la maggiore consistenza demografica (art. 17 c. 4 della L.P. dd. 16.06.2006, n. 3).

3. Il Presidente dell'Assemblea rappresenta quest'ultima, ne coordina i lavori e provvede all'esecuzione dei provvedimenti e decisioni assunte.

ART. 5 – CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente con le modalità di seguito descritte.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta. Contiene inoltre l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, la cui individuazione ed iscrizione spetta al Presidente.

3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, unitamente all'ordine del giorno, è inviato all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ogni singolo componente al servizio segreteria della Comunità Alto Garda e Ledro.
4. In caso di impossibilità di inviare l'avviso di convocazione alla mail comunicata, lo stesso sarà inviato al domicilio del componente, a mezzo di raccomandata postale o tramite consegna diretta.
5. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti dell'Assemblea almeno 7 (sette) giorni interi consecutivi prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei termini di cui al presente comma sono inclusi i giorni festivi.
6. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 48 ore prima di quella stabilita per l'adunanza.
7. Nel caso in cui, dopo l'invio degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze argomenti urgenti e sopravvenuti, occorre darne avviso ai componenti almeno 48 ore prima dell'adunanza, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

ART. 6 - DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Gli atti ed i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono resi disponibili e consultabili dai componenti dell'Assemblea mediante pubblicazione nell'apposita area riservata del sito web istituzionale della Comunità Alto Garda e Ledro (www.altogardaeledro.tn.it) dal momento dell'invio dell'avviso di convocazione e sino al giorno successivo dell'adunanza.
2. Gli atti ed i documenti di cui al precedente comma 1 sono altresì depositati presso i locali della segreteria generale dal momento dell'invio dell'avviso di convocazione e sino al momento dell'adunanza. L'orario di consultazione corrisponde a quello di apertura degli uffici della Comunità Alto Garda e Ledro.

ART. 7 – ADUNANZE

1. Le adunanze dell'Assemblea si svolgono presso la sede della Comunità Alto Garda e Ledro.
2. Le adunanze dell'Assemblea sono pubbliche.
3. L'adunanza dell'Assemblea si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano giudizi sulle qualità ed attitudini di una o più persone. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulle qualità o attitudini di una o più persone, il Presidente invita i componenti ad interrompere la discussione. L'Assemblea, su proposta motivata di almeno un quarto dei componenti presenti in aula, può deliberare, a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee all'Assemblea escano dall'aula. Il Segretario della Comunità Alto Garda e Ledro partecipa alle adunanze segrete.
4. L'adunanza può essere "aperta" nel caso in cui siano ammessi a partecipare ai propri lavori soggetti terzi.
5. All'inizio di ciascuna adunanza, l'Assemblea designa, su proposta del Presidente, due componenti quali incaricati allo svolgimento delle funzioni di scrutatore.

ART. 8 - QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE

1. L'Assemblea si intende validamente costituita ove partecipi all'adunanza la maggioranza dei componenti assegnati.

2. L'Assemblea assume le proprie determinazioni, ove non diversamente stabilito da norme di legge, statutarie o regolamentari, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti, espresso in forma palese, salvo quanto indicato di seguito.
3. Le determinazioni assunte dall'Assemblea assumono la denominazione di deliberazioni.

ART. 9 – INTERVENTI NELLA DISCUSSIONE

1. Alla discussione possono prendere parte i componenti dell'Assemblea, ognuno dei quali deve prima chiedere la parola al Presidente.
2. E' previsto un limite di tempo di 10 minuti per il primo intervento e di n. 5 minuti per il secondo intervento.
3. Nessun componente dell'Assemblea può parlare più di due volte sullo stesso oggetto o sulle singole parti di una proposta.

ART. 10 – VOTAZIONI

1. Nelle votazioni in forma palese i componenti votano, di norma, per alzata di mano. Il risultato è proclamato dal Presidente, assistito nella verifica dell'esito dagli scrutatori e dal Segretario.
 2. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla Legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciata l'Assemblea, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei componenti assegnati. Il Presidente precisa all'Assemblea il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario. Il Segretario effettua l'appello, al quale i componenti rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e proclamato dal Presidente, con l'assistenza del Segretario e degli scrutatori. Il voto espresso da ciascun componente nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
 3. La votazione è segreta quando si proceda a nomine o a deliberazioni concernenti persone, salvo che con il consenso unanime di tutti i presenti in aula, si possa procedere a votazione palese. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, di norma, a mezzo di schede predisposte dalla segreteria generale, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento. Il Presidente fa consegnare a ciascun componente una scheda, avvertendo della dichiarazione che vi può essere iscritta ed illustrandone il significato. Ordina quindi l'appello e ciascun componente deposita nell'urna la propria scheda. Le indicazioni che fossero eventualmente contenute nella scheda oltre la dichiarazione di cui al comma precedente, determinano la nullità del voto. Quando si eleggono persone in numero determinato, i nomi segnati in eccedenza a tale numero si considerano non apposti. I componenti che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza del Segretario e degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti, proclama e comunica all'Assemblea il risultato. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei votanti, costituito dai componenti dell'assemblea presenti, meno quelli astenuti. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
- Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale.

ART. 11 - PROCESSO VERBALE DELLE ADUNANZE

1. Assiste e verbalizza le adunanze dell'Assemblea il Segretario della Comunità Alto Garda e Ledro.
2. Ciascun componente può richiedere che vengano messe a verbale dichiarazioni, osservazioni o indicazioni specifiche in merito agli argomenti trattati.

3. Il verbale della seduta viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea nella sua adunanza successiva: se il testo è stato inviato in copia o per posta elettronica ai componenti, il verbale viene dato per letto ed il Presidente, in apertura di seduta, chiede ai componenti dell'organo collegiale se vi siano osservazioni sul verbale; se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato. I componenti che richiedessero di apportare modificazioni, rettifiche od integrazioni al verbale, devono farlo in maniera esplicita, leggendo le parti del verbale interessate ed indicando chiaramente al Segretario il testo, possibilmente scritto, di quanto intendono cancellare, inserire o sostituire nel verbale. Le modificazioni, rettifiche od integrazioni al verbale così proposte non possono ritornare in alcun modo nel merito dell'argomento. Di quelle condivise dall'Assemblea, si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso: il Segretario ne fa richiamo nel verbale dell'adunanza cui si riferiscono mediante annotazione a margine o in calce, indicando la data della seduta nella quale sono state approvate.

ART. 12 – VIDEOCONFERENZA

1. Per esigenze di carattere organizzativo o di carattere sanitario connesse a situazioni di emergenza sanitaria e/o epidemiologica, le adunanze dell'Assemblea possono avere luogo anche in modalità di videoconferenza.
2. Nell'avviso di convocazione delle adunanze dell'Assemblea è data notizia dello svolgimento in videoconferenza.
3. Gli atti ed i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono resi disponibili e consultabili dai componenti dell'Assemblea mediante pubblicazione nell'apposita area riservata del sito web istituzionale della Comunità Alto Garda e Ledro (www.altogardaeledro.tn.it) dal momento dell'invio dell'avviso di convocazione e sino al giorno successivo dell'adunanza.
4. Gli atti ed i documenti di cui al precedente comma 3 sono altresì depositati presso i locali della segreteria generale dal momento dell'invio dell'avviso di convocazione e sino al momento dell'adunanza. L'orario di consultazione corrisponde a quello di apertura degli uffici della Comunità Alto Garda e Ledro.

ART. 13 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE IN VIDEOCONFERENZA

1. Le adunanze in videoconferenza dell'Assemblea si svolgono con modalità tali che consentano di identificare con certezza i partecipanti.
2. Le informazioni e le istruzioni relative all'uso delle attrezzature tecnologiche ed informatiche necessarie ad assicurare lo svolgimento delle sedute in videoconferenza sono oggetto di apposita comunicazione.
3. Nel verbale dell'adunanza si dà conto del numero e dei nominativi dei componenti nonché degli eventuali altri soggetti intervenuti in videoconferenza.
4. Le adunanze dell'Assemblea che si svolgono in videoconferenza si intendono tenute in una sala della sede istituzionale della Comunità Alto Garda e Ledro. Ove possibile, devono essere ivi presenti il Presidente o il Segretario. In caso di impedimento del Presidente o del Segretario ad essere presente di persona nella sede istituzionale dell'ente, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo da remoto lo svolgimento delle proprie funzioni.
5. All'inizio dell'adunanza il Segretario effettua l'appello nominale, verificando la sussistenza del numero legale dei partecipanti all'adunanza in videoconferenza.
6. Ai fini di cui al comma 1 è necessario che il collegamento audio-video:
 - a) garantisca la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in videoconferenza, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) consenta al Presidente e al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi dell'adunanza oggetto di verbalizzazione;

c) consenta a tutti i componenti di partecipare con collegamento simultaneo alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, in modo tale da garantire l'esercizio delle prerogative consiliari.

7. Nelle adunanze svolte in videoconferenza i componenti possono intervenire chiedendo la parola mediante il supporto del sistema in utilizzo.

8. Qualora, per motivi tecnici, i componenti dovessero scollegarsi, l'adunanza prosegue, ferme restando le previsioni in materia di validità delle adunanze e di verifica del numero legale di cui all'art. 8 del presente disciplinare. I componenti impossibilitati a ricollegarsi sono considerati assenti giustificati.

9. Le votazioni durante le adunanze in videoconferenza dell'Assemblea avvengono con appello nominale. Il Segretario procede all'appello nominale prendendo nota dei voti favorevoli, dei contrari e degli astenuti e li comunica al Presidente che, con l'assistenza degli scrutatori, proclama il risultato.